



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

42[^] Seduta

Giovedì 4 luglio 2024

Deliberazione n. 300 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Istituzione della Riserva naturale regionale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i quattordici articoli, che sono approvati per come emendati, pone in votazione la proposta di legge n. 144/12[^] nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 21 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 8 luglio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 300 del 4 luglio 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE

DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 luglio 2024.

Reggio Calabria, 8 luglio 2024

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge persegue l'obiettivo di istituire la Riserva naturale regionale denominata "Riserva naturale regionale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio", localizzata sul litoraneo Ionico della provincia di Catanzaro.

Il sito denominato "Tratto di costa dal fiume Alaca al torrente Cupito", delimitato a nord dal fiume Alaca, a sud dal torrente Cupito, a est dal mare Jonio e ad ovest dalla SS 106 e dalla linea ferroviaria, è costituito da un complesso di aree consecutive, retrostanti un cordone dunale ricadente nel territorio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, lungo la litoranea ionica.

La superficie totale è pari a circa 203 Ha e comprende una fascia parallela alla linea di costa che parte dalla battigia per una profondità di 700 metri e una lunghezza di circa 2.7 Km, al di sotto della S.S. 106 e della linea ferroviaria.

La finalità è quella di adottare, attraverso una normazione di dettaglio, strumenti di tutela, misure di recupero, gestione, valorizzazione e promozione di un territorio di particolare rilevanza naturalistica e paesaggistica, che può rappresentare una risorsa notevole per la Regione Calabria, per gli enti locali e l'intera comunità, anche dal punto di vista turistico ed economico.

L'area è un sistema ambientale e paesaggistico di grande valore, determinandosi con formazioni vegetazionali e faunistiche di riconosciuto pregio e importanza per l'Italia e per l'Europa.

Uno scenario di rara bellezza che può essere considerato come uno dei più importanti siti dell'Italia meridionale per la conservazione delle dune marine, habitat in costante riduzione a scala nazionale e regionale. Pertanto, per le sue caratteristiche intrinseche, rappresenta una delle aree di riferimento per la conservazione dell'habitat delle dune marine e delle pianure retrostanti a queste ultime.

L'istituzione della Riserva è dunque un'esigenza di tipo conservazionistico per salvare un biotopo sempre più raro, ma è anche un fondamentale strumento per avviare attività di valorizzazione, fruizione sostenibile, rilancio culturale, salvaguardia del paesaggio e recupero ambientale (per quelle parti di territorio compromesse).

In pratica, non solo l'area individuata, ma tutto il sistema ambientale connesso, beneficerà della nascita della Riserva. Ulteriori benefici si avranno in ambito urbanistico e sociale con tutte le attività di educazione ambientale, studi e



Consiglio regionale della Calabria

ricerche connesse; in più, si riqualificheranno aree compromesse con ricadute positive sui comparti ambientali: aria, acqua (in particolare le falde acquifere), suolo.

Inoltre, anche le attività produttive compatibili, le diverse forme di ospitalità, fruizione e di accoglienza turistica, così come l'agricoltura, appositamente regolamentate, beneficeranno della presenza della Riserva, promuovendo "filieri produttive di qualità". Un'area protetta, in genere, è sinonimo di qualità ambientale, ed è già di per sé un bel ritorno di immagine per le attività economiche e produttive presenti all'interno o limitrofe all'area. Inoltre, attraverso appositi disciplinari (di prodotto e di processo) e la nascita del marchio o dell'emblema di qualità etico-ambientale della Riserva, si potrà garantire una migliore qualità e compatibilità ambientale dei prodotti e servizi. Riqualificare e gestire l'area secondo criteri di protezione e tutela permetterà una corretta fruizione della stessa e si potranno pianificare interventi in base alle emergenze e alle esigenze naturalistiche e culturali presenti, nonché valutando le scelte economiche più appropriate.

In definitiva, l'istituzione della Riserva naturale regionale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio si qualificherebbe come un'opportunità di tutela, di bellezza, risorsa per l'economia locale e per l'offerta turistica, ma anche una scelta in linea con la recente risoluzione dell'Europarlamento sulla "Strategia sulla Biodiversità" per il 2030.

Un elemento di pregio, fonte di progettualità, con straordinarie potenzialità e ricadute, anche economiche, soprattutto per la vicinanza all'area urbana e quindi per la facilità di accesso.

Si tratta non solo di salvaguardare un patrimonio naturalistico di grande valore, ma anche di sviluppare programmi di ricerca e tutela, di educazione ambientale, nuove strutture di formazione ed educazione, conservando e valorizzando il patrimonio architettonico e storico, quello genetico, sviluppando altresì percorsi culturali-naturalistici, favorendo la nascita di un centro studi, dando vita a quello che potrà essere definito un laboratorio a cielo aperto a due passi dalla città.

La Riserva potrebbe assicurare maggiore coerenza e un "rinforzo" notevole alla rete naturalistica calabrese, sia in termini di tutela che di offerta turistica, favorendo un importante collegamento con le altre aree protette calabresi.

Dal punto di vista giuridico, la presente legge è stata tracciata nel rispetto del complesso quadro delle competenze costituzionali in materia di ambiente,



Consiglio regionale della Calabria

nonché in conformità alla normativa statale, e in specie alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla recente legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).

È opportuno ricordare che quella dell'ambiente, per articolazione e complessità di contenuti ed aspetti, è materia trasversale nel senso che “sullo stesso oggetto insistono interessi diversi quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni” (Corte Cost., sentenza n. 378 del 2007).

Il riparto delle competenze in questa materia non può essere considerato in termini di rigida separazione di funzioni, ma in un'ottica di integrazione e coordinamento dei ruoli e delle funzioni in vista della maggiore adeguatezza dell'intervento, nell'ambito dei principi di differenziazione e coordinamento tra i vari soggetti istituzionali coinvolti. In quest'ottica, la sopra riferita trasversalità della materia è da intendersi, altresì, come idoneità del valore ambiente ad essere normato da leggi regionali a garanzia di una maggiore tutela degli interessi ambientali di volta in volta coinvolti e delle specificità dei territori.

Alla luce di quanto analizzato, dunque, appare evidente che l'impianto normativo della presente legge rispetta i criteri di competenza di matrice costituzionale appena descritti, introducendo misure e azioni di “valorizzazione” della zona finalizzate ad incrementare, potenziare e rafforzare le risorse ambientali, turistiche ed economiche intrinseche allo stesso territorio.

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA AMBIENTALE

La flora

Le formazioni vegetali riscontrabili su tutta l'area della futura Riserva naturale regionale di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, sono inquadrabili nella fascia fitoclimatica del Lauretum (Pavari 1916).

Vegetazione dunale – Il tratto costiero si caratterizza essenzialmente da fasce sabbiose e dunali che divengono ecosistemi di notevole importanza per molte specie vegetali presenti e per ostacolare l'avanzamento dell'erosione.

Il corredo floristico di queste aree psammofile è rappresentato soprattutto da giglio marino (*pancratium maritimum*), santolina delle spiagge (*Otanthus maritimum*), gramigna delle spiagge (*Elymus farctus*), Ammofila (*Ammophila littoralis*), ravastrello delle spiagge (*Cakile maritim*) e da altre decine di specie presenti in misura minore.



Consiglio regionale della Calabria

Adiacente alle dune si osserva la fascia boscata frangivento caratterizzata da eucalipto, acacia saligna e tamerice, piante che in alcuni tratti sono diminuite notevolmente o addirittura scomparse, per fenomeni di disturbo o per una rinaturalizzazione spontanea da parte della flora autoctona.

Di valore paesaggistico ed ecologico sono le coltivazioni presenti in questa stretta pianura costiera caratterizzata da agrumeti (mandarini, limoni, arance) delimitati da fasce frangivento di cipresso italico, da oliveti, alcuni plurisecolari e monumentali, e seminativo per cereali o per foraggio. Nella fascia interessata da coltivi ci sono molte specie erbacee legate alla coltivazione e quindi zone maggiormente antropizzate ma non per ciò di valore inferiore alle altre.

Il Lauretum nel territorio comunale si distingue in due sottozone: calda e fredda. La sottozona calda (termomediterranea) costituisce la fascia dal livello del mare fino a circa 300 metri di altitudine, sostanzialmente lungo la costa e la parte bassa delle colline. Quest'area è botanicamente caratterizzata dalla cosiddetta macchia mediterranea, è un habitat del tutto favorevole alla coltivazione degli agrumi, ulivo e seminativo, mentre i terreni naturali dunali sono abitati da una flora psammofila di grande rilievo ecologico. La macchia più frequente è quella arbustiva a lentisco (*Pistacia lentiscus*), mirto (*Myrtus communis*), olivo selvatico (*Olea europea* var. *sylvestris*), alterno (*Rhamnus alaternus*) fillirea comune (*Phillyrea latifolia*). Tra le specie lianose si possono rilevare la robbia (*Rubia peregrina*), la clematide (*Clematis cirrhosa*), la rosa di S. Giovanni (*Rosa sempervirens*) e la vite selvatica (*Vitis vinifera* var. *sylvestris*) che si spinge anche sulle fasce superiori.

Questa sottozona a volte soggetta a fenomeni di disturbo, come gli incendi che, verificandosi ripetutamente, portano ad un'involuzione della macchia a gariga bassa con specie arbustive anche molto aromatiche come lavanda (*Lavandula stoechas*), cisto marino (*Cistus monspeliensis*), cisto rosso (*Cistus incanus*), cisto femmina (*Cistus salvifolius*), elicriso italico (*Helichrysum italicum italicum*). Le zone ancora più disturbate e con terreni molto argillosi o sabbiosi sono ricoperti da praterie a Barboncino mediterraneo, tagliamani, sparto o altre graminacee delle zone aride.

Dal punto di vista botanico questa zona è fortemente caratterizzata dalla coltivazione dell'olivo ed è l'habitat tipico del leccio.

Il leccio si può trovare in delle formazioni pure, ma anche con orniello o frassini da manna (*Fraxinus ornus*), sughera (*Quercus suber*), Roverella (*Quercus*



Consiglio regionale della Calabria

pubescens), fico selvatico o caprifico (*Ficus carica* var. *sylvestris*). La macchia non evoluta è rappresentata da corbezzolo (*Arbutus unedo*), Erica arborea (*Erica arborea*), Ginestra comune (*Spartium junceum*), rovo (*Rubus ulmifolius*), pero mandolino (*Pyrus amygdaliformis*).

La macchia mediterranea dal punto di vista ecologico, rappresenta l'adeguamento di una flora molto condizionata dalle caratteristiche ambientali, che ha sviluppato una serie di adattamenti di tipo sia morfologico-anatomico sia fisiologico.

La fauna

La fauna dell'area di studio è stata inventariata facendo riferimento alla bibliografia (l'assenza di elenchi di specie pubblicate su riviste scientifiche zoologiche; l'individuazione delle specie presenti si è basata su pubblicazioni divulgative e atlanti faunistici italiani e regionali) esistente sulla zona, ad una serie d'indagini fatte presso esperti locali in fauna selvatica e sull'osservazione diretta in natura per avere un riscontro di conferma. La fauna del luogo è stata studiata secondo il criterio di individuazione di zoocenosi in base alle caratteristiche vegetazionali, morfologiche e pedoclimatiche.

Le zoocenosi nello studio sono descritte di seguito con riferimento al ruolo trofico, ai taxa dominanti, alla stagionalità e agli altri parametri ecologici. Per ogni tipologia si elencano le specie che potenzialmente si possono riscontrare o che si sono riscontrate nell'area di studio. Si rileva che per aree delimitate come quella in oggetto non è facile compilare liste di specie a carattere locale, poiché la presenza di ogni specie è legata a macroaree. Per estrapolare un elenco faunistico locale è necessario escludere le specie che potrebbero non essere presenti nell'area d'indagine. Per tale motivo gli atlanti riportano spesso anche l'habitat frequentato da ogni singola specie, in modo da poter comprendere se nell'area di studio ci sono habitat compatibili con la specie ipoteticamente presente. Per quanto concerne l'avifauna ed entomofauna sono state elencate le specie senza far riferimento alle zoocenosi, considerata la loro notevole capacità di spostamento.

Nell'analisi del territorio oggetto di attenzione sono state individuate le seguenti zoocenosi:

- a) Agrarie
- b) Macchia mediterranea
- c) Aree agro-naturali



Consiglio regionale della Calabria

- d) Delle praterie di pianura e collina
- e) Dune e fascia delle piante psammofile
- f) Zona fluviale e aree limitrofe

VALORI NATURALISTICI DA SALVAGUARDARE

L'area presenta elevati valori naturalistici elevati come evidenziato dal valore e quantità delle specie e degli habitat presenti nell'area e inseriti nella Direttiva 92/43/CEE.

HABITAT INTERESSE COMUNITARIO DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Arbusti termo-mediterranei e predesertici.

SPECIE ANIMALI PRIORITARIE DELLA DIRETTIVA 79/409 E 92/43/CEE

Tartaruga marina comune (*Caretta caretta* allegato II e IV e specie prioritaria)

SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO DELLA DIRETTIVA 79/409 E 92/43/CEE

Mammiferi

Martora *Martes martes* (allegato IV)

Rettili

Cervone *Elaphe quatuorlineata*

Colubro leopardino *Elaphe situla*

Lucertola ramarro *Lacerta viridis*

Salamandrina dagli occhiali *Salamandra terdigitata* (allegato II e IV),

Rana appenninica *Rana italica* (allegato IV),

Tartaruga d'acqua dolce *Emys orbicularis* (allegato II e IV)

Testuggine di Terra *Testudo Hermanni* (allegato II e IV)

Insetti

Cerambyx cerdo (allegato II)

Zeryntia polyxena (Allegato IV).

Uccelli

Nibbio bruno *Milvus migrans*: M reg, B (allegato I)

Falco pellegrino *Falco peregrinus*: S, B, M reg(allegato I)

Gheppio (*Falco tinnunculus*)

Gufo reale *Bubo bubo* (allegato II e IV)

VINCOLI ESISTENTI

- Vincolo di salvaguardia ambientale L. 431/1985 (Galasso).



Consiglio regionale della Calabria

•Vincolo paesaggistico e paesistico (rilevato l'elevato interesse pubblico alla tutela dell'area) con decreto del Dirigente generale n. 21709 del 01.12.2009 pubblicato sul BUSAR.

Inquadramento storico

La cittadina di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (300 mt. s.l.m.) è situata ai piedi dei monti Lacina e Pecoraro, sul versante orientale delle Serre, come terrazza sul mare Jonio. Sarebbe stata fondata attorno alla fine dell'anno Mille da un tal Adriano di Badolato, pastore solito portare il suo gregge sui prati a nord del torrente Salubro.

Secondo la tradizione, Adriano spingeva il suo gregge fin sopra le colline di là dal fiume Salubro e, quando d'inverno questo era in piena, non potendo ricondurre il gregge a Badolato, era costretto a svernare sulle colline predette, ove si era costruita una capanna prima e poi una modestissima abitazione in pietra.

Attorno a questo abituro, secondo il Barrio, se ne aggregarono altri, formando così il primo nucleo del paese. Secondo, invece, una tradizione più attendibile, sarebbe stata fondata nell'XI secolo, verso l'anno 1094 da gente, che si allontanava dalla pericolosa costa, guidata da un certo Andreasso. Piano piano si arricchì di abitazioni diventando casale di Badolato per questo da principio si chiamò Sant'Andrea di Badolato.

Con certezza si può affermare che il paese "Casale" sorge a cavallo tra il X e l'XI secolo, nei pressi di una Grangia basiliana fondata da alcuni monaci sfuggiti alla furia iconoclasta di Bisanzio.

I monaci basiliani giunsero prima in Sicilia, regione ben nota sia ai greci sia agli orientali, tra l'VIII e l'IX secolo, in seguito si spostarono in Calabria dove fondarono numerosi Cenobi o eremi sulle colline dei litorali ionici e tirrenici. Sullo Jonio, nella diocesi di Squillace, Scyllaceum, antica fiorente colonia greca, si ritirarono monaci basiliani a Monasterace, a Mammola, a Stilo, a Stalettì.

I monaci basiliani, che si erano riuniti in gran numero in questi monasteri e che avevano giurisdizione territoriale fino al fiume Alaca, abitarono per primi la pittoresca collina di Vambacati dove eressero la chiesetta dedicata a San Nicola, il cui culto era diffuso presso i basiliani perché è un santo orientale. La chiesetta presenta tutte le caratteristiche della architettura orientale. I muri sono di travertino e le cornici di pietra vulcanica, la porta e l'altarino sono rivolti verso occidente. I roveti ora avvolgono quella costruzione come se custodissero una



Consiglio regionale della Calabria

reliquia preziosa, che moltissimi ignorano. Nelle vicinanze della chiesetta vi era l'ospizio per il monaco amministratore, per i laici e per gli operai. A nord della chiesetta, nei pressi dell'attuale cimitero, si può ancora notare il rudere della Torre di Tralo' o di "Cammerota", d'origine normanna, che secondo alcuni antichi documenti sarebbe appartenuta alla chiesa e costituisce un altro esempio dell'importanza storica di Sant'Andrea. Il monachesimo di S. Basilio Magno di Cesarea, che in oriente conduceva vita contemplativa, in occidente praticò anche la regola di S. Benedetto da Norcia: «Prega e lavora»; infatti, lavoravano essi stessi la terra rendendo produttivo il suolo, oltre a scavare le sorgenti e ad incanalare le acque che servivano per l'uso potabile e per innaffiare gli orti; oltre alla fede insegnavano a coltivare i campi dai quali traevano il loro benessere. Nell'area sono numerose le vasche che raccolgono le acque di varie sorgenti per innaffiare gli orti sempre verdi, esistenti da secoli. A pochi metri dalla chiesetta di San Nicola di Cammarota, un po' più a nord, vi è una fontana, formata da un tubo di ferro battuto, che versa acqua potabile giudicata la migliore di tutte per la sua facile digeribilità. I contadini si affannavano e si affannano a riempire le bombole (bumbili) per dissetarsi nelle giornate afose durante i maggesi e riacquistare vigore per i lavori della giornata. Intorno alla chiesetta, ancora oggi, si possono notare delle terrazze fertilissime con lussureggianti e secolari uliveti ed aranci superbi; terrazze costruite con pietre granitiche, messe l'una sull'altra con cura e pazienza veramente cenobitica. I monaci dovevano essere pochi, probabilmente uno solo che celebrava la messa e qualche altro laico aiutati da pochi operai che coltivavano la terra e allevavano i buoi, le pecore e raccoglievano le messi maturate nelle marine.

Ben presto i sogni e la loro pace furono turbati. Nei primi anni dell'ottavo secolo ebbero inizio le scorrerie dei Saraceni; le incursioni si succedevano sempre più frequentemente, anzi, periodicamente dall'anno 829 in cui i Saraceni, gli empi, si stabilirono definitivamente nella Sicilia, da dove si portavano con agilità sui litorali jonici, diffondendo timore fra le genti indifese, che popolavano i paesi delle marine e delle vallate. Iniziò così l'esodo delle popolazioni che senza frapporte tempo si rifugiavano sulle montagne più verso settentrione. Da Gerace, da Samo, da Roccella, da Caulonia, da Roseto, da Sant'Andrea presso l'Assi, i monaci, seguiti da altri fuggitivi, guadando fiumi o su imbarcazioni per via mare giunsero in luoghi spopolati, su colline coperte da cespugli per sfuggire alle rapine e agli eccidi. Alcuni giunsero alle foci del fiume Alaca e poi presso



Consiglio regionale della Calabria

l'ospizio di San Nicola di Cammarota, a loro già noto, e insieme al monaco, ai laici e ai pochi operai di Condò, terrorizzati abbandonarono l'ospizio e la chiesetta e si ritirarono nei pressi dell'ormai diroccato castello Cocinto. Dalle devastazioni, dalle demolizioni negli anni compresi tra il 981 e 1010 ebbe principio la fondazione di Sant'Andrea Apostolo sullo Jonio. Negli anni a seguire, Sant'Andrea visse le vicissitudini di un po' tutti i paesi della Calabria. Infatti, dopo essere stata casale di Badolato, divenne casale di Satriano e poi passò sotto la giurisdizione dei monaci della Certosa di Santo Stefano del Bosco di Serra San Bruno. Durante il dominio normanno, passò ai Loritello Conti di Catanzaro, da questi, in quanto feudo, divenne possesso dei Ruffo, dei Toraldo, dei Borgia, dei Ravaschieri Fieschi, dei Pinelli fino ai Pignatelli di Belmonte che lo abbandonarono con l'eversione napoleonica del 1806.

Come i tanti centri collinari calabresi, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio ha subito nel tempo lo sdoppiamento della popolazione con la creazione di un centro marino. Recenti avvenimenti, come il terremoto del 1957, le alluvioni del 1951 e 1953, hanno indotto lo Stato a trasferire l'abitato in pianura. La marina di Sant'Andrea segna un ritorno agli antichi approdi dei colonizzatori greci sulle coste del mar Jonio, nella fiorente Magna Grecia. Per motivi di sicurezza e di difesa gli abitanti salirono in collina nel secolo XI e furono costretti a circondarsi di mura nel secolo XVIII, il ritorno in marina fu, dunque, anche indice di riconquistata libertà.

Articolato della legge

La legge consta di quattordici articoli, di seguito descritti:

L'articolo 1 istituisce la riserva inquadrando la cornice normativa di riferimento.

L'articolo 2 chiarisce le finalità della legge.

L'articolo 3 individua gli obiettivi gestionali, ovvero le misure e le azioni che concretamente si devono realizzare.

L'articolo 4 indica i confini della riserva e la fascia di rispetto.

L'articolo 5 inquadra competenze e attività che l'ente gestore deve attuare al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti stessi, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

L'articolo 6 disciplina il regolamento della Riserva. Lo stesso deve determinare le attività, i divieti, il rilascio dei nulla osta, le deroghe. Deve, altresì,



Consiglio regionale della Calabria

programmare le specifiche misure di conservazione, contenere la perimetrazione definitiva, individuare, descrivere e normare gli habitat di interesse conservazionistico. Da ultimo, individua gli strumenti partecipativi più idonei, in linea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 della l.r. n.22/2023;

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per l'ente gestore di adottare un Programma triennale per la valorizzazione della Riserva, ovvero il programma gestionale, in linea con le finalità della Riserva, indirizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per il miglioramento, potenziamento e valorizzazione della Riserva. Detto programma viene integrato con quello di carattere annuale disciplinato dal successivo articolo 8.

L'articolo 8 definisce il Programma annuale d'Interventi.

L'articolo 9 contiene le attività di controllo e vigilanza sulla gestione esercitate della Regione. In base all'articolo 9, l'ente gestore trasmette una relazione descrittiva sulle attività svolte (es. stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate; i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione; la rendicontazione dell'attività contabile annuale ecc.).

L'articolo 10 prevede l'obbligo di definire i confini dell'area con apposite tabelle tecniche, nel rispetto della normativa in materia.

L'articolo 11 contiene le prescrizioni e divieti, parte dei quali già previsti dalla legge n.394/1991, nonché dal regolamento di cui all'articolo 35 della stessa l.r. 22/2023.

L'articolo 12 riporta le misure transitorie e di salvaguardia da adottare fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 6.

L'articolo 13 si riferisce alla norma finanziaria, ossia descrive in dettaglio le misure finanziarie necessarie per l'istituzione e la gestione della Riserva stessa e dunque per consentire effettiva e concreta attuazione alla presente legge.

L'articolo 14 è la norma relativa all'entrata in vigore.

Alla presente legge si allegano i seguenti documenti:

- Relazione scientifica e descrittiva generale;
- Cartografie con inquadramento dell'area della Riserva.



Consiglio regionale della Calabria

Relazione tecnico – finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente legge è indicata all'articolo 13.

Di seguito si specificano in apposite tabelle, per come sotto riportate, le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l'individuazione e la classificazione delle spese indotte dall'attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria ovvero il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

La presente legge, considerati gli interventi di gestione e valorizzazione sul territorio della Riserva, prevede, in particolare, che la Regione Calabria, per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 7 e 8, eroghi un contributo a favore dell'ente gestore nel limite massimo di 50.000,00 euro, per le annualità 2024,2025 e 2026, la cui copertura è garantita mediante l'utilizzo dei fondi accantonati alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05), capitolo U9090501701 "Spese per la gestione dei parchi naturali regionali e delle risorse naturali regionali – trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (art. 26 della legge regionale 23.04.2021, n. 5)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2024–2026.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto istituisce la riserva naturale e specifica il quadro normativo di riferimento.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

2	L'articolo 2 indica le finalità della proposta di legge e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
3	Specifica gli obiettivi e i programmi che si vogliono realizzare con l'istituzione della Riserva.	//	//	0,00 €
4	La disposizione indica i confini della riserva, contiene disposizioni di carattere ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
5	L'articolo contiene disposizioni di carattere ordinamentale che regolamentano la gestione della Riserva, che viene affidata al Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio.	//	//	0,00 €
6	L'articolo detta disposizioni relative regolamento della Riserva e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
7 e 8	L'articolo 7 disciplina l'adozione del programma triennale, mentre l'articolo 8 prevede l'adozione del Programma annuale degli interventi. Per sostenere lo svolgimento delle attività di cui ai suddetti programmi è prevista la concessione di un contributo da parte della Regione Calabria	C	P	50.000,00 € annuali
9	L'articolo disciplina le attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva. L'eventuale potere sostitutivo previsto in capo alla Regione verrà esercitato con oneri a carico del bilancio dell'Ente gestore.	//	//	0,00 €
10	L'articolo individua la tabellazione e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
11	La disposizione disciplina le prescrizioni e i divieti all'interno della Riserva e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

12	L'articolo contiene disposizioni ordinamentali in quanto stabilisce le misure transitorie e di salvaguardia.	//	//	0,00 €
13	L'articolo contiene la norma finanziaria.			150.000,00 € per il triennio 2024-2026 (artt. 7-8)
14	La disposizione è relativa all'entrata in vigore della legge.	//	//	0,00 €

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Di seguito vengono indicati nella tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Missione/Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione 09, Programma 05 (U.09.05) capitolo U9090501701 inerente "Spese per la gestione dei parchi naturali regionali e delle risorse naturali regionali - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (art. 26 della legge regionale 23.04.2021 n. 5)"	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
Totale	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Istituzione della Riserva naturale regionale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della Costituzione italiana e della normativa dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, nonché dell'articolo 2, comma 2, lettera r), della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), istituisce nella provincia di Catanzaro la Riserva naturale regionale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (da ora in poi: Riserva).

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione riconosce gli habitat naturali quali strutture fondamentali della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete ecologica regionale, garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici a esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito. Cura, altresì, la gestione sostenibile delle risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, in attuazione dell'articolo 1 della l.r. 22/2023.

2. La Riserva è istituita in attuazione delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 3, della l. 394/1991 e, altresì, con i seguenti scopi:

a) la conservazione e la riqualificazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area in particolare al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della



Consiglio regionale della Calabria

Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE);

b) la fruibilità dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche delle biocenosi presenti e delle specificità culturali, archeologiche, storiche e architettoniche;

c) la salvaguardia dell'ambiente naturale, la riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione degli spazi degradati;

d) la promozione e la regolamentazione delle attività antropiche compatibili che, nel rispetto delle finalità della Riserva, possono favorire il corretto rapporto tra uomo e ambiente;

e) la formazione e la diffusione della cultura del rispetto, l'educazione all'uso razionale delle risorse naturali, l'educazione ambientale e l'adozione di abitudini sostenibili;

f) la promozione di azioni che favoriscono la corretta gestione del territorio, anche nella costruzione e nel recupero di opere e manufatti, incentivando l'utilizzo di tecniche costruttive tradizionali e assicurando il mantenimento degli assetti ambientali, architettonici e paesaggistici;

g) la tutela e la valorizzazione del paesaggio naturale, dei biotopi, dei monumenti naturali, delle formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, dei valori scenici e panoramici, degli equilibri ecologici, del patrimonio biogenetico, del patrimonio archeologico e del patrimonio culturale identitario della comunità locale;

h) l'accessibilità a beni e servizi, nella sua espressione più ampia, ai soggetti disabili, portatori di handicap e persone non autosufficienti, anche attraverso percorsi e strutture idonee;

i) il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle parti sociali e del Terzo settore.

Art. 3

(Obiettivi gestionali)

1. Le finalità di cui all'articolo 2 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:

a) attività di ricerca scientifica dedicata allo studio della biodiversità, al monitoraggio di specie e habitat e all'evolversi dell'ambiente e delle comunità viventi;



Consiglio regionale della Calabria

b) interventi e azioni di recupero e di salvaguardia e tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;

c) visite guidate;

d) realizzazione di programmi di informazione, formazione ed educazione, in particolare attraverso:

1) lo sviluppo di progetti di educazione ambientale rivolti al mondo scolastico, alla cittadinanza, nonché alle fasce deboli o svantaggiate;

2) l'organizzazione di giornate di sensibilizzazione, valorizzazione, conoscenza e promozione della Riserva, tramite attività partecipate;

3) scambi culturali con soggetti diversi come enti, associazioni, mondo accademico, scuole, soggetti privati;

e) attività di studio e ricerca sugli aspetti storici, archeologici, architettonici, produttivi tradizionali e paesaggistici dell'area, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e territorio;

f) potenziamento e miglioramento delle strutture di accoglienza e di quelle adibite ad attività educative e culturali;

g) progettazione e realizzazione di percorsi diversificati per l'adeguata fruizione della Riserva;

h) progettazione e realizzazione di spazi e percorsi accessibili rivolti a persone con difficoltà motorie e disabilità;

i) valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;

j) promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;

k) promozione e sostegno alla fruizione turistico-ricreativa del territorio attraverso lo sviluppo di forme di turismo ecosostenibile, dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;

l) promozione delle attività economiche e imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 4

(Confini)

1. La Riserva è costituita da un solo corpo.
2. La Riserva confina a nord con il fiume Alaca, a est con il mare Ionio, a sud con il torrente Cupito, a ovest con la strada statale 106 e con la linea ferroviaria.
3. I confini della Riserva sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000; le zone a diversa classificazione, così come previsto dalla l.r. 22/2023, sono indicate nella stessa cartografia.

Art. 5

(Gestione della Riserva)

1. La gestione della Riserva è affidata all'ente gestore costituito dal Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della l.r. 22/2023.
2. La sede legale e operativa dell'ente gestore è individuata nel territorio del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio.
3. L'ente gestore garantisce, nel rispetto dell'articolo 42 della l.r. 22/2023, la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni, di altri enti locali e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università che intendono aderire e offrire, in modo volontario, il loro supporto alla gestione delle Riserva. Le forme e le modalità di partecipazione sono definite dal regolamento di cui all'articolo 6.
4. Al fine di rafforzare e implementare la partecipazione, in attuazione dell'articolo 33, commi 4 e 5, e dell'articolo 74, comma 4, della l.r. 22/2023, è costituito il Tavolo di partecipazione attiva, disciplinato nel regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 6

(Regolamento della Riserva)

1. L'ente gestore adotta il regolamento della Riserva nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri di cui agli articoli 34 e 35 della l.r. 22/2023. Il regolamento disciplina:



Consiglio regionale della Calabria

- a) l'organizzazione generale del territorio;
- b) l'esercizio delle attività consentite nella Riserva e di quelle di competenza dell'organo gestore;
- c) le attività, i prodotti e i servizi concessi a terzi, il rilascio degli atti autorizzativi nonché il rilascio dei nulla osta, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- d) i divieti e le deroghe in attuazione della normativa regionale e statale;
- e) il diritto all'uso del nome e dell'emblema della Riserva;
- f) le sanzioni, in attuazione di quanto previsto dal Titolo V della l.r. 22/2023.

2. Il regolamento contiene altresì:

- a) la perimetrazione definitiva dell'area protetta, con indicazione, nella cartografia allegata, dei confini dell'area di Riserva e della eventuale zonizzazione interna;
- b) il programma delle specifiche misure di conservazione;
- c) gli habitat di interesse conservazionistico;
- d) la disciplina delle aree contigue alla Riserva nel rispetto dell'articolo 39 della l.r. 22/2023;
- e) la fruizione delle aree protette, secondo le modalità previste dall'articolo 40 della l.r. 22/2023;
- f) gli strumenti pianificatori e programmatori per migliorare la gestione dell'area.

3. Il regolamento, nel rispetto dell'articolo 42 della l.r. 22/2023, stabilisce e disciplina le forme e le modalità di partecipazione attiva degli enti locali, delle associazioni, dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università. A tal fine, esso individua gli strumenti partecipativi più idonei, tra cui il Tavolo di partecipazione attiva, e ne disciplina la costituzione, le finalità e i compiti.

4. Il regolamento viene approvato nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 36 della l.r. 22/2023.

Art. 7

(Programma triennale per la valorizzazione della Riserva)

1. L'ente gestore adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati



Consiglio regionale della Calabria

da trasmettere entro sessanta giorni dalla richiesta, il programma triennale, strumento gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per la valorizzazione della Riserva nonché le iniziative e gli interventi indicati dall'articolo 42 della l.r. 22/2023.

2. Il programma triennale può essere modificato annualmente, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

Art. 8

(Programma annuale d'interventi)

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e in coerenza con il programma triennale di cui all'articolo 7, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'ente gestore della Riserva predispone e adotta il programma d'interventi, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati da trasmettere entro trenta giorni dalla richiesta, contenente le misure programmate e necessarie da realizzare nell'anno successivo, corredato dalla corrispondente previsione di spesa.

Art. 9

(Attività di controllo e vigilanza sulla gestione)

1. L'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva viene esercitata dalle competenti strutture regionali.

2. A tal fine, l'ente gestore, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione dell'articolo 33, comma 6, della l.r. 22/2023, trasmette alla Giunta regionale la relazione descrittiva sulle attività svolte, che contiene nello specifico:

- a) lo stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate;
- b) i motivi dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi di cui agli articoli 7 e 8;
- c) la rendicontazione dell'attività contabile annuale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.

3. Nel caso di grave e reiterata inadempienza dell'ente gestore, la Regione Calabria, previa diffida, esercita il potere sostitutivo o di revoca nei confronti del soggetto inadempiente con oneri a carico dell'ente gestore.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 10

(Tabellazione)

1. I confini dell'area protetta sono delimitati da tabelle collocate in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità recanti, tra l'altro, la seguente indicazione: "Regione Calabria – Riserva naturale regionale" con l'emblema dell'area protetta adottato dalla Giunta regionale.

Art. 11

(Prescrizioni e divieti)

1. Le attività vietate nella Riserva sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge, nel rispetto dei divieti previsti dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e dall'articolo 34 della l.r. 22/2023.

2. Il regolamento contiene l'elenco delle attività consentite ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della l.r. 22/2023.

Art. 12

(Misure transitorie e di salvaguardia)

1. L'ente gestore, fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 6, adotta le misure necessarie per salvaguardare le caratteristiche naturali degli habitat e proteggere le specie animali e vegetali presenti, nonché per mantenere i caratteri paesaggistici che contraddistinguono l'area.

2. L'ente gestore adotta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2023, le seguenti misure di salvaguardia:

a) vietare le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della l. 394/1991, nonché quelle di seguito indicate:

1) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

2) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;

3) le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali;



Consiglio regionale della Calabria

- 4) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
 - 5) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
 - 6) l'introduzione di specie aliene o estranee, vegetali o animali nonché di armi da parte di privati;
 - 7) le attività che arrecano disturbo o danneggiano la fauna;
- b) promuovere attività educative, di sensibilizzazione e promozione delle componenti naturali e culturali;
 - c) effettuare attività di vigilanza e controllo;
 - d) salvaguardare specie e habitat presenti nell'area anche con attività di monitoraggio e controllo;
 - e) incentivare la tutela di specie e habitat di particolare valenza naturalistica mediante studi e attività particolareggiati;
 - f) creare la tabellazione di massima in grado di fornire informazioni specifiche di carattere scientifico, normativo, gestionale e topografico, per accrescere la conoscenza e consapevolezza dell'importanza dell'area protetta;
 - g) realizzare attività per la valorizzazione, la conoscenza e la divulgazione delle peculiarità archeologiche, delle architetture storiche e delle tradizioni culturali;
 - h) concordare e gestire, ai fini della salvaguardia dell'area, attività e iniziative che non arrecano pregiudizio alle esigenze di conservazione e alle finalità della Riserva;
 - i) favorire attività di ascolto e confronto attraverso processi partecipati e l'organizzazione del Tavolo di partecipazione attiva.

3. Le misure di salvaguardia sono adottate dall'ente gestore entro trenta giorni dall'istituzione della Riserva e sono comunicate, entro lo stesso termine, al dipartimento competente della Regione Calabria.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'ente gestore.
2. La Regione Calabria eroga un contributo all'ente gestore determinato nel limite massimo di 50.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2024–2026.



Consiglio regionale della Calabria

3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, si provvede per gli anni 2024, 2025 e 2026 con le risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.

4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.